



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2020

Disposizioni per ampliare il perimetro di intervento e il potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato ad ampliare il perimetro di intervento e il potere sanzionatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti degli operatori che offrono servizi della società dell’informazione nel territorio italiano utilizzando risorse nazionali di numerazione per diffondere, in violazione delle norme sul diritto d’autore e senza autorizzazione dei titolari dei diritti, copie di intere edizioni digitali di giornali attraverso canali di un sito ubicato fuori dal territorio nazionale. Pratica che reca un enorme danno all’industria editoriale e, conseguentemente, al pluralismo e alla qualità dell’informazione nel nostro Paese.

L’intervento si rende necessario in quanto la disciplina vigente non consente all’Autorità di intervenire direttamente e sanzionare i suddetti operatori.

Allo stato attuale, infatti, l’Autorità, come rilevato anche dalla sentenza n. 4993 del 2019 della sesta sezione del Consiglio di Stato, può adottare esclusivamente provvedimenti che hanno come diretti destinatari soltanto soggetti compresi nel perimetro dei propri poteri regolatori. Quando la violazione avviene sui canali di un sito ubicato fuori dal territorio nazionale, l’Autorità può soltanto rivolgersi ai *provider* italiani che forniscono l’accesso a *internet*, ordinando loro di procedere alla disabilitazione dell’accesso all’intero sito.

Non è infatti possibile ordinare la rimozione selettiva dei soli contenuti illeciti, in quanto ciò comporterebbe l’impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell’Unione europea. Per espresse di-

sposizioni delle direttive europee, la disabilitazione dell’accesso alla piattaforma deve rispondere a criteri di proporzionalità. Allo stato attuale della legislazione un eventuale provvedimento di blocco indiscriminato di accesso a tutti i canali della piattaforma messaggistica è sprovvisto del necessario requisito.

Per legittimare un intervento diretto dell’Autorità nei confronti dei suddetti soggetti occorre procedere ad una modifica della normativa primaria che consenta di considerare stabiliti in Italia, con riferimento ai diritti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 70 del 2003, gli operatori che offrono servizi della società dell’informazione nel territorio italiano utilizzando risorse nazionali di numerazione.

Nel merito, con l’articolo 1, si stabilisce che l’Autorità, su istanza dei titolari dei diritti d’autore, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore stesso e dei diritti connessi.

Con l’articolo 2, si consente altresì all’Autorità di sanzionare direttamente i suddetti operatori qualora non ottemperino agli ordini e alle diffide adottate per violazione dei diritti d’autore. Se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per ampliare il perimetro di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. All'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione ».

€ 1,00